



Provincia di Siena

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto: SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'ORGANIZZAZIONE, ESTRAZIONE DATI ED ELABORAZIONE REPORT DAI DATABASE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE AI FINI DEL DIMENSIONAMENTO E DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLA RETE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SIENA - TRIENNIO 2021-2024 - CIG: Z04314AA39

Art. 1 - Finalità

La Provincia a seguito della legge di riforma n. 56/2014, ha competenze in materia di programmazione dell'offerta formativa e di dimensionamento della rete scolastica, sostiene l'integrazione degli studenti disabili e gli interventi per il diritto allo studio, collabora con gli Istituti scolastici e l'Ufficio scolastico territoriale per contrastare e prevenire l'insuccesso e la dispersione, promuovendo l'integrazione tra istruzione e formazione.

Nell'ambito delle proprie competenze, al fine di rispondere, in maniera coerente e funzionale, alle dinamiche socio economiche del contesto di riferimento, è di prioritario interesse per la Provincia di Siena l'attività di raccolta dati ed elaborazione di report relativi all'anagrafe studenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado esistenti sul proprio territorio, al fine di disporre di informazioni statistiche su fenomeni scolastici rilevanti, monitorare gli elementi che coinvolgono il sistema scolastico provinciale e individuare adeguate linee di intervento.

In questa ottica si rende necessario procedere all'acquisizione di un servizio di supporto specialistico nell'organizzazione, estrazione dati ed elaborazione report dai database dell'Osservatorio Regionale Educazione e Istruzione, attività ritenuta indispensabile al fine di consentire una adeguata programmazione provinciale della rete scolastica, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 32/2002, dal conseguente regolamento di attuazione, nonché dal D. Lgs. n. 76/2005.

Art. 2 - Oggetto del servizio

L'oggetto dell'affidamento comprende la prestazione dei seguenti servizi erogabili mediante l'accesso al Sistema Informativo dell'Anagrafe Regionale degli Studenti della Regione Toscana:

- Analisi della consistenza della popolazione scolastica iscritta nelle istituzioni scolastiche della Provincia di Siena, al fine di elaborare proiezioni previsionali sull'andamento del numero degli studenti, utilizzando i dati dell'Anagrafe Regionale degli Studenti della Regione Toscana;
- Rilevazione presso gli Istituti di 2° grado delle domande di iscrizione online alle classi prime delle scuole superiori per l'anno scolastico successivo, con l'indicazione dell'indirizzo di studio prescelto, per la costruzione di un pannello dati a supporto delle attività di programmazione della rete scolastica;

- Supporto alle Istituzioni Scolastiche del territorio provinciale per analisi ed estrazioni dati relativi ai loro fabbisogni informativi derivanti dall'Anagrafe Regionale degli Studenti della Regione Toscana;
- Aggiornamento annuale anagrafica Istituzioni Scolastiche e relativi Dirigenti Scolastici;
- Preparazione ed elaborazione di dati statistici, set di indicatori e report on-demand per le attività di orientamento scolastico, di prevenzione dell'evasione e monitoraggio della dispersione scolastica, per le scuole secondarie di II grado utilizzando i dati dell'Anagrafe Regionale degli Studenti della Regione Toscana;
- Supporto specialistico alla Provincia per le attività di orientamento scolastico e analisi della qualità del sistema formativo del territorio provinciale mediante incontri/convegni/giornate di studio ecc. e supporto per la realizzazione di una "nuova" guida alla scelta della scuola superiore;
- Supporto specialistico alla Provincia nella realizzazione della Programmazione della Rete Scolastica e Dimensionamento;
- Supporto specialistico alla Provincia nelle funzioni di coordinamento delle Conferenze Zonali dell'Istruzione e nella gestione delle priorità/criticità che emergono dai territori;
- Supporto specialistico alla Provincia nell'inserimento delle richieste nell'applicativo web della Regione Toscana per la costruzione del Piano Provinciale della programmazione della rete scolastica, dell'offerta formativa e del dimensionamento;
- Presenza di un addetto presso la sede della Provincia di Siena, per almeno 3 giorni a settimana.

L'aggiudicatario è tenuto a procedere alla fornitura e all'attivazione dei suddetti servizi, a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Articolo 3 - Importo e durata dell'appalto

Il valore presunto complessivo dell'appalto, per un triennio, è stimato in € 18.000,00, IVA esclusa. L'appalto può essere soggetto a rinnovo, per un ulteriore triennio, agli stessi patti e condizioni contrattuali per un valore dell'appalto (durata contrattuale più rinnovo) di € 36.000,00+ IVA.

L'operatore economico dovrà rimettere offerta indicando il prezzo a corpo sull'importo del servizio per il triennio di € 18.000,00 (prezzo totale offerto, iva esclusa, espresso in euro, con max due decimali).

In caso di offerte anormalmente basse, la Provincia si riserva di effettuare le verifiche di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 4 - Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare i soggetti:

- che non incorrono nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016);

- in possesso di esperienza documentata, almeno quinquennale, nella gestione delle anagrafi degli studenti in riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 76/2005, art. 3.

Art. 5 - Aggiudicazione del servizio

Il servizio oggetto del presente affidamento (così come dettagliato all'art. 2) sarà affidato tramite procedura negoziata previa indagine di mercato ex art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, da svolgere sulla piattaforma elettronica START di Regione Toscana, invitando alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che

avranno regolarmente manifestato interesse

Il servizio sarà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

La Provincia si riserva comunque di revocare la propria richiesta e di non dar luogo all'aggiudicazione qualora sussistano ragioni di interesse pubblico o nel caso in cui l'offerta sia parziale, incompleta o condizionata.

Art. 6 - Criteri di valutazione delle offerte

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche in presenza di una sola offerta ammessa.

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta ammessa un massimo di 100 punti.

Il giudizio della commissione sarà articolato sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle offerte:

1) - Offerta tecnica-qualitativa max 70 punti

Secondo le seguenti modalità:

- Esperienza documentata in attività analoghe oltre il minimo di cinque anni richiesto quale requisito di accesso:
N.5 punti per ogni anno in più fino apunti max 30;
- Dichiarazione in ordine alla rispondenza delle attività proposte rispetto alle richieste del capitolato (articolo 2) ed eventuali proposte aggiuntive:
.....punti max 25;
- Numero giorni in presenza offerti, in più rispetto a quelli minimi richiesti:
N. 5 punti per ogni giorno in più fino apunti max 15;

I soggetti concorrenti dovranno pertanto specificare mediante una relazione tecnica i seguenti elementi:

- Esperienze già svolte in attività analoghe oltre il periodo minimo richiesto;
- Descrizione dell'articolazione e delle modalità di svolgimento del servizio in riferimento a quanto previsto dall'articolo 2);
- Descrizione delle figure professionali coinvolte (titolo di studio, formazione, esperienze professionali, ecc.) e il rapporto di lavoro previsto;
- Presentazione di eventuali proposte aggiuntive;
- Indicazione dei giorni aggiuntivi di presenza, oltre a quelli minimi richiesti.

Punteggio tecnico (Pt) è l'espressione che, per ciascun concorrente, indica il punteggio totale assegnato sulla base della valutazione del merito tecnico-qualitativo (max 70 punti).

2) Offerta economica max 30 punti

Secondo la seguente formula e i corrispondenti criteri appresso illustrati:

$$\text{Punteggio economico (Pe)} = 30 \times \frac{P \text{ min}}{P \text{ off}}$$

ove:

P min = prezzo più basso offerto tra i prezzi offerti da tutti i concorrenti
P off = Prezzo offerto dalla singola Impresa valutata
Pe = punteggio economico

Il ribasso da offrire è in valuta sull'importo a base di gara di € 18.000,00, IVA esclusa.

Il punteggio finale (Max 100 punti) da assegnare a ciascun concorrente, è espresso e sarà dato dalla seguente formula:

Punteggio totale (P.Tot.)= Pe + Pt ovvero Punteggio economico + Punteggio tecnico

La valutazione delle offerte sarà effettuata dalla Commissione costituita ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Provincia di Siena procederà all'aggiudicazione anche nel caso che sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida.

Resta espressamente stabilito che l'aggiudicazione provvisoria è vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre il vincolo contrattuale sorge per la Provincia dalla data di esecutività della determinazione di aggiudicazione definitiva.

Art. 7 - Stipula e durata del contratto

La sottoscrizione del presente capitolato equivale ad accettazione, da parte dell'aggiudicatario, delle clausole ivi contenute e dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.

Il contratto avrà decorrenza dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula. La durata del contratto è fissata in tre anni e può essere soggetta a rinnovo per un ulteriore triennio, agli stessi patti e condizioni contrattuali.

Art. 8 - Garanzia fideiussoria

L'aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto da perfezionarsi con le modalità sopra indicate, dovrà costituire garanzia fideiussoria, pari al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, rideterminato in base all'importo di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 - Obblighi a carico dell'Aggiudicatario

a) L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti della Provincia di Siena, dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, consultabili sul sito della Provincia, all'indirizzo www.provincia.siena.it.

La violazione da parte dell'aggiudicatario (e dei suoi collaboratori) del Codice di Comportamento costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

b) L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della Provincia dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura oggetto di appalto.

c) L'aggiudicatario è altresì obbligato al rispetto dell'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. con particolare riferimento all'informazione e alla formazione sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. L'aggiudicatario dovrà quindi provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

d) L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente capitolato, determina la risoluzione del contratto.

e) La prestazione oggetto dell'appalto dovrà essere eseguita con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla prestazione è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Art. 10 – Responsabilità dell'Aggiudicatario

L'aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura, o che risultino arrecate dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte della Provincia.

Art. 11 - Controlli e vigilanza in corso di esecuzione del servizio

La Provincia si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario nulla possa eccepire, di fare effettuare da propri incaricati, in qualsiasi momento, verifiche e controlli sulle prestazioni effettuate, al fine di accertare che la prestazione oggetto dell'affidamento avvenga nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche di cui al presente capitolato.

Art. 12 - Fatturazione e pagamenti

I pagamenti sono disposti previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto all'offerta presentata. La fattura deve essere trasmessa alla Provincia di Siena – Servizio Istruzione – P.zza Duomo n. 9 – 53100 SIENA - C.F. 80001130527 - P. IVA 00166340521.

Per effetto del meccanismo dello Split Payment disciplinato dal comma 629 lettera b) dell'art. 1 della legge 23/12/2014 n. 190, si fa presente che la fattura sarà liquidata al netto d'IVA stante l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di versare all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata loro dai fornitori.

L'aggiudicatario dovrà riportare nella fattura emessa:

a) il CIG: Z04314AA39;

b) la descrizione delle prestazioni svolte e delle modalità di pagamento;

c) gli estremi dell'atto di impegno di spesa comunicato secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 191 del TU 267/2000;

d) il Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFJNCP;

e) I corrispettivi saranno liquidati a seguito delle verifiche d'uso e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture al Protocollo della Provincia.

f) La Provincia, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti all'aggiudicatario, cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della prestazione, fino a quando l'aggiudicatario non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

g) La sospensione dei pagamenti non può avere durata superiore a 3 (tre) mesi dal momento della relativa notifica all'aggiudicatario a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Trascorsi i suddetti 3 (tre) mesi senza che l'aggiudicatario si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, la Provincia può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

h) Per le sospensioni dei pagamenti contemplate nel presente capitolato l'aggiudicatario non può opporre eccezione alla Provincia, né ha titolo ad interessi e risarcimento di danni.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'aggiudicatario è tenuto a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a comunicare i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, utilizzando il modulo allegato, nonché a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Art. 14 - Termini di pagamento

Ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del D. Lgs. 231/2002 e successive modificazioni il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, previa verifica dei prodotti consegnati e previa acquisizione di regolarità contributiva ai sensi della legge 266/2002 e successive modificazioni ed integrazioni e della successiva L. R. n. 38/2007.

Art. 15 - Risoluzione del contratto e recesso

a) Si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

1. quando la Provincia e l'aggiudicatario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
2. sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'aggiudicatario per causa ad esso non imputabile;
3. frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; resta salvo, per la Provincia, l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
4. fallimento dell'aggiudicatario;
5. ricorso al subappalto;

6. cessione dell'azienda, ove la Provincia decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'impresa.

b) La Provincia, in qualunque momento dell'esecuzione, può recedere unilateralmente dal contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e secondo quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, previa comunicazione scritta, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni; l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni di servizio effettuate.

c) In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Provincia, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Provincia potrà recedere, in tutto o in parte, unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario tramite PEC.

In tali casi l'aggiudicatario ha diritto al pagamento, da parte della Provincia, dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente e a regola d'arte, secondo le condizioni previste dal contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso.

d) Qualora vi sia recesso unilaterale dell'aggiudicatario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

Art. 16 - Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dati (GDPR)

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 si informa che:

1. i dati comunicati verranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
2. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che l'Impresa che presenta offerta e si aggiudica l'appalto deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
3. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla procedura o nella decadenza dall'aggiudicazione;
4. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
5. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. dal 15 al 22 del GDPR (General Data Protection Regulation) UE n. 2016/679, ai quali si fa rinvio.

Art. 17 - Manleva

L'aggiudicatario manleva questa Provincia da qualsiasi onere aggiuntivo rispetto a quanto specificatamente previsto dal presente Capitolato.

Art. 18 - Controversie e Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il Foro competente è quello di Siena.

Art. 19 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si fa espresso rinvio, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e a tutte le altre disposizioni di legge e di regolamenti in vigore.

Siena, 13 aprile 2021



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Roberta Guerri